Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

STATUTO
DEL COMUNE DI GRESSAN

Pubblicato sul 2° supplemento ordinario al bollettino ufficiale regionale n. 55 del 11-12-2001.
Deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 27/06/2001.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Fonti
art. 2 - Territorio
art. 3 - Sede
art. 4 - Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
art. 5 - Lingua francese e franco-provenzale
art. 6 - Toponomastica
art. 7 - Principi fondamentali
art. 8 - Finalità
art. 9 - Programmazione e cooperazione

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

art. 10 - Organi
art. 11 - Consiglio comunale
art. 12 - Competenze
art. 13 - Adunanze e convocazioni
art. 14 - Funzionamento
art. 15 - Consiglieri
art. 16 - Gruppi consiliari
art. 17 - Commissioni consiliari
art. 18 - Giunta comunale
art. 19 - Competenze
art. 20 - Composizione
art. 21 - Funzionamento
art. 22 - Sindaco
art. 23 - Competenze amministrative
art. 24 - Competenze di vigilanza
art. 25 - Ordinanze
art. 26 - Vicesindaco
art. 27 - Delegati del sindaco

TITOLO III – ORGANI GESTIONALI ED UFFICI

art. 28 - Segretario comunale
art. 29 - Competenze gestionali del segretario e dei responsabili dei servizi
art. 30 - Competenze consultive del segretario e dei responsabili dei servizi
art. 31 - Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del segretario
art. 32 - Competenze di legalità e garanzia del segretario
art. 33 - Organizzazione degli uffici e del personale
art. 34 - Albo pretorio

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO IV - SERVIZI

art. 35 - Forme di gestione

TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

art. 36 - Principi

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

art. 37 - Comunità montane
art. 38 - Consorterie

TITOLO VII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

art. 39 - Partecipazione popolare
art. 40 - Assemblee generali
art. 41 - Istanze
art. 42 - Petizioni
art. 43 - Proposte
art. 44 - Referendum
art. 45 - Effetti dei referundum propositivi e consultivi
art. 46 - Interventi nei procedimenti
art. 47 - Accesso
art. 48 - Informazione
art. 49 - Associazioni

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

art. 50 - Statuto e sue modifiche
art. 51 - Regolamenti

TITOLO IX – DIFENSORE CIVICO

art. 52 - Difensore civico

TITOLO X – NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 53 - Norme transitorie
art. 54 - Norme finali

ALLEGATO A - BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA

ALLEGATO B - BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1
Fonti

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla legge regionale 07.12.1998 n. 54, applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 della costituzione, delle leggi costituzionali 26.02.1948 n. 4 e 23.09.1993 n.2.

art. 2
Territorio

1. Il territorio del comune, risultante dal piano topografico ex art. 9 L. 24.12.1954, n. 1228, si estende per Kmq. 25,45, confina con i comuni di Aosta, Charvensod, Cogne, Aymavilles, Jovençan e Sarre ed è costituito dalle frazioni storicamente riconosciute.

art. 3
Sede

1. Il Municipio, sede del comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in località Taxel, che è il capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio.

art. 4
Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome GRESSAN nonché con lo stemma approvato con d.p.r. 7 Aprile 1994, su proposta del comune, giusta bozzetto allegato sub A.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con d.p.r. 7 Aprile 1994, su proposta del comune, giusta bozzetto allegato sub B.
3. La descrizione ed il bozzetto dello stemma e del gonfalone sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
4. Nelle ricorrenze previste dalla legge, la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.
5. Distintivo del Sindaco è la fascia con i colori e gli stemmi della Repubblica italiana, della Regione autonoma Valle d'Aosta e del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.
6. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

art. 5
Lingua francese e franco-provenzale

1. Nel comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del franco-provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

art. 6
Toponomastica

1. Il nome del comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Può essere costituita un'apposita commissione con funzioni consultive in materia.
3. Il regolamento determina l'organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione nonché le modalità per provvedere all'adeguamento delle denominazioni menzionate.

art. 7
Principi fondamentali

1. La comunità di Gressan, organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti od i poteri di cui al presente statuto.
3. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario, della comunità montana e del consorzio dell'Envers rispetto a quello comunale.
5. Il comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
6. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
7. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, la comunità montana, gli altri comuni ed il consorzio dell'Envers.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al comune dalla legge statale o regionale, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
9. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi, nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.
10. Il comune dispone, sia mediante risorse proprie sia attraverso trasferimenti regionali e statali, dei mezzi economici necessari per l'adempimento delle funzioni ad esso riconosciute o delegate dalle leggi regionali o nazionali.
11. Il comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
12. I rapporti tra il comune, gli altri comuni, il consorzio dell'Envers, la comunità montana e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

art. 8
Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base federalista ed autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali e regionali e delle tradizioni locali.
2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, culturali, sportive, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
3. La sfera di governo del comune è costituita dall'ambito territoriale dei suoi interessi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini; in particolare si assume la tutela dei diritti di integrazione sociale e di assistenza alla persona portatrice di handicap;
b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
e) la tutela e lo sviluppo delle consorterie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorterie alle esigenze delle comunità titolari;
f) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali e la salvaguardia del patrimonio linguistico e culturale, promuovendo l'uso del franco-provenzale, anche in collaborazione con i comuni vicini e con la regione;
h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.

5. Il comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.
6. Il comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali, nella gestione dei pubblici servizi e nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.
7. Il comune promuove la presenza dei due sessi nella Giunta, nelle commissioni consiliari e nelle rappresentanze del comune negli enti partecipati.

art. 9
Programmazione e cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell'unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con legge 30.12.1989 n. 439.
2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con altri comuni e con la regione sono informati ai principi di sussidiarietà, cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonchè alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal comune.
4. Il comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello stato, delle altre regioni, dell'unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.
5. Agli effetti della l.r. 07.12.1998 n. 54 la regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

art. 10
Organi

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco ed il vicesindaco.
2. Il sindaco, il vicesindaco ed i consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.

art. 11
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico sull'attività amministrativa del comune accertando la conformità delle linee programmatiche mediante verifica annuale in concomitanza con l'approvazione del rendiconto finanziario.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
4. Il sindaco presiede il consiglio.
5. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
6. Il consiglio comunale può avvalersi di commissioni consiliari, costituite con criterio proporzionale.

art. 12
Competenze

1. Il consiglio comunale ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell'art. 21 comma 1 della legge regionale 07.12.1998 n. 54:
a) statuto dell'ente e delle associazioni dei comuni di cui l'ente faccia parte;
b) regolamento del consiglio;
c) bilancio preventivo e relative variazioni;
d) rendiconto;
e) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della l.r. 07.12.1998 n. 54;
f) istituzione e ordinamento dei tributi;
g) adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
2. Il consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dal regolamento regionale 03.02.1999 n. 1, dalla legge regionale 09.02.1995 n. 4 in materia di sua costituzione e dalla legge regionale 28.12.1994 n. 78 in materia di indennità agli amministratori.
3. Il consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1 e nel comma 2:
a) i regolamenti comunali, ad eccezione di quello sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
b) la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, i piani ed i programmi di rilevanza generale, i progetti preliminari di opere pubbliche che presentano una spesa complessiva, al netto dell'IVA, superiore a L. 500.000.000 (Euro 258.228,45), le loro variazioni e deroghe, i pareri da rendere in tali materie;
c) le proposte, di rilevanza generale, da presentare alla regione o ad altri Enti al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, della difesa del suolo e degli interventi di protezione civile o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
d) gli indirizzi e criteri generali per il regolamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
f) la partecipazione a società di capitali;
g) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del consiglio;
h) la determinazione dei criteri generali per l'applicazione delle tariffe, delle tasse e delle imposte comunali;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o dei responsabili dei servizi;
j) accettazione o rifiuto di lasciti e/o donazioni immobiliari che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio;
k) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione o la modificazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui agli artt. 113, 114 e 115 della legge regionale 54/98 e con l'osservanza di quanto stabilito al successivo articolo 35;
l) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
n) la nomina dei rappresentanti del comune presso il consiglio della comunità montana;
o) il conferimento di delega di funzioni comunali alla comunità montana;
p) la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio presso aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata;
q) la nomina della giunta con le modalità stabilite dall'art. 5 della legge regionale 4/95
r) la revoca e la surrogazione degli assessori con le modalità stabilite dal successivo art. 20;
s) i pareri sugli statuti delle consorterie e dei consorzi di miglioramento fondiario di cui il Comune fa parte;
t) i criteri per l'approvazione di progetti, programmi esecutivi e disegni attuativi di programmi;
u) i pareri e le autorizzazioni, ad eccezione di quelle concernenti il taglio delle piante, da rendere in attuazione della convenzione Comune/Pila spa approvata con deliberazione consiliare n. 21 del 13.02.1979 e successive integrazioni;
v) gli indirizzi per la determinazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e degli uffici pubblici ai sensi dell'art. 26 comma 8 della legge regionale 54/98.

art. 13
Adunanze e convocazioni

1. L'attività del consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente e per l'approvazione del bilancio di previsione del triennio finanziario successivo.
3. Il consiglio è convocato dal sindaco, che formula l'ordine del giorno, sentita la giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta. In caso di urgenza l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su iniziativa del sindaco, di almeno 1/3 dei consiglieri o di almeno il 10% degli elettori; in tal caso il sindaco deve riunire il consiglio entro venti giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria comunale, inserendo nell'ordine del giorno l'argomento di cui all'istanza.

art. 14
Funzionamento

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina:
a) la convocazione ed il funzionamento del consiglio;
b) la costituzione dei gruppi consiliari;
c) la costituzione delle commissioni consiliari e l'organizzazione, il funzionamento, le competenze ed i poteri delle stesse;
d) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
e) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
f) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
g) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
h) l'organizzazione dei lavori;
i) la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

j) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.

2. Il consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti del consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i rispettivi candidati designati in precedenza; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palese gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
5. In seconda convocazione le deliberazioni del consiglio sono valide purché intervenga almeno un terzo dei componenti del consiglio.
6. Il sindaco presiede le adunanze del consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il vicesindaco. In caso di assenza anche del vicesindaco ne fa le veci l'assessore delegato.
7. Il sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

art. 15
Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.
3. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
5. Il sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che sono sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno 24 ore prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse.

art. 16
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno apposita comunicazione al sindaco in seguito alla convalida degli eletti, designando, contestualmente, il proprio capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, dopo il sindaco ed il vicesindaco.
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.
3. Il regolamento di cui all'art. 14 può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

art. 17
Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno, garantendo la rappresentanza della minoranza, per il cui funzionamento si osserva il regolamento di cui all'art. 14.
2. Le commissioni esprimono, anche a richiesta della giunta, del sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del consiglio comunale.
3. Le commissioni permanenti, in particolare, favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell'attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal consiglio, dalla giunta, dal sindaco o dall'assessore competente per materia, esprimendo su di esse un parere preliminare non vincolante.
4. Le commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l'elaborazione di statuti e regolamenti, avvalendosi anche di esperti esterni. Nel

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.
5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

art. 18
Giunta comunale

1. La giunta è l'organo esecutivo e di governo del comune.
2. Impronta la propria attivita ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico-amministrativi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, ad eccezione di quelli riservati al segretario comunale e ai responsabili dei servizi.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

art. 19
Competenze

1. La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale e dei responsabili dei servizi ai sensi della normativa vigente.
2. In particolare, la giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo, svolge le seguenti attività:
a) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
b) propone gli atti di competenza del consiglio;
c) adotta i provvedimenti di attuazione, anche attraverso la definizione degli obiettivi, dei programmi di rilevanza generale approvati dal consiglio comunale, nel rispetto degli indirizzi fissati;
d) approva i progetti preliminari di opere pubbliche che presentano una spesa complessiva, al netto dell'IVA, inferiore a L. 500.000.000 (Euro 258.228,45), nonché tutti i progetti definitivi ed esecutivi e le loro varianti;
e) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
f) qualora risulti assegnataria delle relative quote di bilancio, individua i soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere e ne determina gli importi;
g) determina le tariffe, le tasse e le aliquote delle imposte comunali nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio;
h) dispone, se previsto in atti fondamentali del consiglio, l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni immobiliari, nonchè, se previsti in atti del consiglio o se ne costituiscono mera esecuzione, acquisti, alienazioni, permute e concessioni;
i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
j) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
k) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale;
l) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;
m) approva la pianta organica del personale e le relative variazioni;
n) esprime il parere in merito alle istanze di mobilità esterna presentate dal personale dipendente;
o) adotta gli atti di programmazione di manifestazioni, convegni, mostre e attività culturali, sportive e sociali, nonché di promozione, comunicazione e rappresentanza;
p) adotta gli atti di adesione a enti, associazioni ed organizzazioni varie;
q) approva le convenzioni per la regolamentazione dei rapporti connessi allo svolgimento in forma associata di funzioni comunali delegate alla comunità montana;
r) autorizza il taglio del legname dai boschi di proprietà comunale;
s) conferisce gli incarichi professionali per i progetti di opere pubbliche, nonché di consulenza, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente;
t) nomina la commissione edilizia comunale.
3. Alla giunta comunale, in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, possono essere assegnate specifiche quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 54/98.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

art. 20
Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco, dal vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da 3 assessori.
2. Possono essere nominati assessori cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in condizione di compatibilità con la carica di consigliere. Tali assessori partecipano al consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le loro competenze, ed hanno diritto, come i consiglieri, di accedere ad informazioni e di depositare proposte, istanze ed altri atti rivolti al consiglio.
3. Il consiglio comunale, su proposta motivata del sindaco, può revocare uno o più assessori. La proposta di revoca deve essere deliberata, ed eventualmente accolta, a scrutinio palese e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.
4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal consiglio, su proposta motivata del sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il consiglio, su proposta del sindaco, con votazione espressa ed a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, entro trenta giorni dalla vacanza.
5. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati e dal medesimo accettata.

art. 21
Funzionamento

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo impedimento, dal vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi la giunta è presieduta da un assessore delegato.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della giunta.
5. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla normativa vigente.
6. La giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.

art. 22
Sindaco

1.Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del consiglio e della giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico.".
3. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovraintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale di governo.
5. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

art. 23
Competenze amministrative

1. Il sindaco esercita le seguenti competenze:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
c) coordina l'attività dei singoli assessori;
d) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
e) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
f) sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
g) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
h) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali; attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna attinenti ad uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli assessori;
i) conferisce gli incarichi, tra i dipendenti dell'ente, per la notificazione degli atti;
j) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;
l) autorizza, con apposito provvedimento, l'utilizzo della sala polivalente;
m) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
n) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;
o) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le concessioni edilizie ed emette i relativi provvedimenti sanzionatori;
p) emette i provvedimenti in qualità di autorità sanitaria locale;
q) emette i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropri;
r) provvede a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e degli uffici pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti ai sensi dell'art. 26 comma 8 della legge regionale 54/98;
s) qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;
t) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune;
u) stipula i contratti, le convenzioni o gli atti a contenuto prevalentemente discrezionale e/o politico nonché tutti i contratti rogati dal segretario comunale;
v) partecipa al consiglio permanente degli enti locali e al Conseil de la Plaine d'Aoste;
w) partecipa alla commissione edilizia comunale in qualità di presidente.

2. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

art. 24
Competenze di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:

a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale o dei responsabili dei servizi, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
c) compie atti conservativi dei diritti del comune;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

art. 25
Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per almeno quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate da un assessore delegato.
5. Le sanzioni amministrative applicabili per la violazione di ordinanze sindacali e/o di regolamenti comunali saranno disciplinate con apposito regolamento.

art. 26
Vicesindaco

1.Il vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del consiglio e della giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 22 comma 2.
3. Nel caso di assenza od impedimento del sindaco il vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
4. Il sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al vicesindaco.

art. 27
Delegati del sindaco

1. Il sindaco può delegare ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, limitatamente alle competenze ad esso attribuite dallo statuto, e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il sindaco può attribuire agli assessori, con suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il Sindaco può modificare o revocare, con atto motivato, le deleghe conferite agli assessori.
4. Le deleghe e le loro eventuali modifiche o revoche, vanno comunicate al consiglio nella prima adunanza successiva alla loro adozione.

TITOLO III
ORGANI GESTIONALI ED UFFICI

art. 28
Segretario comunale

1. Il comune ha un segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione autonoma Valle d'Aosta, iscritto in apposito albo regionale.
2. Il segretario costituisce il momento di sintesi, coordinamento e direzione dell'attività di gestione degli uffici e dei servizi. E' a capo del personale dipendente dell'Ente, coadiuvato, in ciò, dai responsabili dei servizi.
3. Al segretario sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato.
5. Il segretario roga i contratti nei quali l'ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

art. 29
Competenze gestionali del segretario e dei responsabili dei servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, i quali l'esercitano in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle determinazioni della giunta nonchè delle direttive del sindaco con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
2. Al segretario comunale e ai responsabili dei servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna, inerenti le assegnazioni loro attribuite annualmente dalla Giunta ed individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

art. 30
Competenze consultive del segretario e dei responsabili dei servizi

1. Il segretario comunale ed i responsabili di servizi, partecipano, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne, formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica, secondo le proprie competenze, al consiglio, alla giunta, al sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.
2. I responsabili dei servizi, esprimono, su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta e nei limiti delle proprie competenze, il parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili di procedimento.
3. Il segretario comunale esprime il parere di legittimità previsto dall'art. 9 della legge regionale 46/98 sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio e alla Giunta.
4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile nonché, qualora l'atto comporti impegno di spesa, l'attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

art. 31
Competenze di sovraintendenza, gestione e coordinamento del segretario

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei responsabili dei servizi, degli uffici e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

art. 32
Competenze di legalità e garanzia del segretario

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali e delle commissioni e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta da assoggettare al controllo del competente organo regionale.
3. Cura la trasmissione delle deliberazioni all'organo regionale di controllo ed attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti deliberativi del comune.

art. 33
Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'amministrazione del comune è attuata attraverso un'attività di programmazione e si uniforma ai seguenti principi:
a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
b) organizzazione del lavoro per progetti, per obiettivi e per programmi;
c) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione fra i vari uffici;
e) favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi, avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
2. Il comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.
3. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti
4. Il comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1.
5. Col regolamento di cui al comma precedente vengono altresì stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali e dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.

art. 34
Albo pretorio

1. Nel civico palazzo è predisposto un apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
3. Il segretario comunale, od un suo incaricato, cura e sovraintende all'affissione degli atti all'albo pretorio, avvalendosi del messo comunale e ne certifica, su attestazione di questi, l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO IV
SERVIZI

art. 35
Forme di gestione

1. Il comune, nell'ambito delle sue competenze e nell'interesse della comunità locale, provvede alla gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività dirette a realizzare fini di rilevanza sociale nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile della popolazione.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse possibilità previste dalla legge, anche sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

art. 36
Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

art. 37
Comunità montane

1. Fanno parte del consiglio della comunità montana il Sindaco o il Vice Sindaco, con onere in capo al Sindaco di individuare espressamente il titolare della carica, unitamente a due rappresentanti, nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza del consiglio.
2. *"annullato con decreto della CO.RE.CO. prot. n. 31315/2H del 3.09.2001";*
3. Le nomine di cui al comma 1 devono avvenire in coincidenza con la nomina della Giunta comunale e la trasmissione del provvedimento di nomina alla Comunità Montana dovrà avvenire entro il termine di cinque giorni dall'avvenuta esecutività del medesimo.
4. Il consiglio comunale delibera l'esercizio in forma associata, attraverso la comunità montana, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.
5. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposita convenzione tra gli enti che stabilisce – se del caso – anche le modalità del trasferimento del personale.
6. La convenzione di cui al comma 5 viene approvata dalla giunta comunale.
7. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la comunità montana, il comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di tali funzioni.
8. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può delegare alla comunità montana l'esercizio, con carattere sussidiario e temporaneo, di funzioni di competenza comunale in relazione alla migliore esecuzione delle medesime, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della aderenza alle specifiche condizioni socio territoriali.
9. Con convenzione di cui al comma 5 del presente articolo, vengono stabiliti e definiti l'oggetto, la durata ed i rispettivi obblighi di carattere finanziario ed organizzativo, nonché le forme di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

art. 38
Consorterie

1. Il comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.
2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'art. 12 l.r. 5.4.1973 n. 14.
3. In tale caso il consiglio comunale provvede all'amministrazione della consorteria mediante proprie deliberazioni mentre il sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
4. La giunta comunale esprime i pareri previsti dall'art. 1 della l.r. 5.4.1973 n. 14.
5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Il consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel comune.

TITOLO VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

art. 39
Partecipazione popolare

1. L'amministrazione comunale può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.
2. Il comune, in particolare, valorizza, promuove e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente mediante le seguenti forme:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) assemblee generali;
b) istanze;
c) petizioni;
d) proposte;
e) referendum;

2bis. Per gli effetti di cui agli articoli seguenti, le richieste di indizione di un'assemblea generale nonché le istanze, petizioni e proposte devono presentare, ai fini della loro ricevibilità, i seguenti requisiti:

a) essere sottoscritte da elettori, di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità, l'indirizzo e e gli estremi di un documento di identità, ovvero, quando gli autori agiscono quali rappresentanti di una organizzazione, la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;
b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
c) sollecitare atti, interventi o comportamenti di competenza del Comune;
d) indicare nominativo e recapito cui comunicare la posizione dell'Amministrazione comunale.

3. Il comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.
4. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.

art. 40
Assemblee generali

1. Su argomenti di particolare rilevanza, può essere richiesta l'indizione di assemblee generali degli elettori con poteri consultivi e propositivi.
2. Le assemblee generali, qualora lo richiedano 1/3 dei consiglieri assegnati ed almeno il 10% degli elettori, devono essere convocate dal Sindaco entro 45 giorni dal deposito della richiesta.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. In tal caso il numero minimo degli elettori che possono richiedere la relativa convocazione è pari al 50% + 1.

art. 41
Istanze

1. Gli elettori del Comune, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorterie e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

art. 42
Petizioni

1. Gli elettori del Comune, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. In ogni caso, l'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione provvede in merito.
3. In caso di mancato riscontro, ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in consiglio. Il sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla richiesta.
4. Gli elettori, gli organismi e le associazioni che hanno presentato petizioni hanno diritto ad essere informati sulle procedure intraprese dal comune a seguito delle stesse entro centoventi giorni dalla loro presentazione, mediante pubblicazione negli appositi spazi e comunque in modo da permetterne la conoscenza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

art. 43
Proposte

1. Il 20% degli elettori del comune possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi.
2. L'amministrazione comunale è tenuta a sentire i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede, anche in assenza dell'accordo di cui al comma precedente, a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

art. 44
Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica, sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle seguenti:
a) bilancio preventivo;
b) rendiconto;
c) istituzione ed ordinamento dei tributi ed ogni altro atto inerente alle entrate comunali.
2. Non si ammettono più di tre referendum all'anno.
3. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
4. Il referendum può essere promosso:
a) dalla giunta comunale;
b) dal 50% + 1 dei consiglieri comunali assegnati;
c) dal 30% degli elettori.
5. Un apposito regolamento dovrà disciplinare:
a) le modalità ed i tempi di ammissione dei quesiti referendari;
b) le modalità ed i tempi di effettuazione delle consultazioni referendarie;
c) Il quorum dei votanti necessario per rendere valida la consultazione referendaria;
d) Le modalità ed i tempi di divulgazione dei risultati delle consultazioni referendarie.
6. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della giunta e del consiglio, con le limitazioni previste al comma 1.

art. 45
Effetti dei referendum propositivi e consultivi

1. Qualora i referendum propositivi o consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco il consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. L'eventuale mancato recepimento dei risultati dei referendum consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dall'organo competente con i voti favorevoli della maggioranza dei componenti.
3. A seguito dell'accoglimento di un referendum propositivo, non si potrà procedere alla revoca dell'atto approvato prima di 6 mesi dalla sua efficacia.

art. 46
Interventi nei procedimenti

1. L'azione del comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dal vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

art. 47
Accesso

1. Al fine di rendere effettiva la loro partecipazione all'attività dell'amministrazione, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi, agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dalla legge regionale e dal vigente regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi del Comune.

art. 48
Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge e dal vigente regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti amministrativi.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa ed inequivocabile nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.
4. La giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

art. 49
Associazioni

1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Il consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.
3. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono adottate previa consultazione delle medesime.
4. Le commissioni consiliari, su richiesta, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del consiglio.

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

art. 50
Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 30% degli elettori per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli soggetta alla procedura prevista dall'art. 43, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 44 e 45.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con le modalità stabilite dall'art. 33 della legge regionale 54/98.
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

art. 51
Regolamenti

1. Il comune, nel rispetto dei principi fissati dalle norme statali e regionali e dallo statuto, adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed agli elettori ai sensi dell'art. 43.
3. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 44 e 45.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I regolamenti sono pubblicati nell'albo comunale sia dopo l'adozione da parte dell'organo competente, sia, per quindici giorni consecutivi, dopo la loro entrata in vigore.
6. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX
DIFENSORE CIVICO

art. 52
Difensore civico

1. Il consiglio comunale può affidare con propria deliberazione le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale ad un difensore civico che venga nominato nell'ambito della Comunità Montana Mont Emilius o attribuire analoghe funzioni, previa convenzione, al difensore civico istituito presso il consiglio regionale.

TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 53
Norme transitorie

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
2. I regolamenti comunali rimangono in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

art. 54
Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro un anno.

ALLEGATO A
BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA

ALLEGATO B
BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE